

## ALLEGATO 1

**5-01407 Aprea: Sulla valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica o della materia alternativa per l'ammissione all'esame di Stato.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Aprea, il decreto ministeriale avente ad oggetto le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 è il n. 741 del 3 ottobre 2017. L'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale prevede che « in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi ».

Tale previsione, dunque, non prevede che il voto di ammissione sia espressione della media aritmetica dei voti assegnati alle singole discipline, essendo invece riferito a tutto il percorso scolastico svolto dall'alunno nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.

Nella circolare ministeriale n. 1865 del 2017, che ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal decreto ministeriale 741/2017, è stato confermato che il voto di ammissione all'esame di Stato è riferito al percorso scolastico triennale dell'alunno, con ciò intendendo che tale voto non corrisponde a sommatorie o medie di voti, ma ad una valutazione globale dello studente, in termini di impegno, modalità di apprendimento, competenze acquisite.

In questa prospettiva, tutti i docenti del consiglio di classe partecipano alla deliberazione del voto di ammissione, ivi compresi i docenti preposti all'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento per gli alunni che se ne avvalgono.

Giova, comunque, ricordare che anche le previgenti norme in merito all'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato facevano riferimento al percorso scolastico triennale e non a medie aritmetiche dei voti assegnati alle singole discipline.

Infatti, già l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, prevedeva che il « giudizio di idoneità » – corrispondente al voto di ammissione all'esame Stato di cui alla vigente normativa – introdotto dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 59/2004, veniva espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Tanto premesso, la circostanza che la valutazione espressa dal docente di religione cattolica si riferisca ad un giudizio e non ad un voto in decimi, non inficia la partecipazione alla deliberazione in merito all'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato dal momento che, si ribadisce, tale voto di ammissione all'esame non è, e non era, frutto di una media aritmetica.